

Codice A1816B

D.D. 3 novembre 2021, n. 3175

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6842 - CNPO891 (Servitù) - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale per la realizzazione degli interventi di rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia - Richiedente: Amministrazione Comunale di Pocapaglia (CN).



ATTO DD 3175/A1816B/2021

DEL 03/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6842 – CNPO891 (Servitù) – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale per la realizzazione degli interventi di rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia - Richiedente: Amministrazione Comunale di Pocapaglia (CN).

In data 09/09/2021, con nota ns. prot. 41921/A1816B, l'Amministrazione Comunale di Pocapaglia ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica alla realizzazione degli interventi di rifacimento di un ponte sul Rio della Gera, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, nel Comune di Pocapaglia; l'istanza, non essendoci alcun provvedimento concessorio demaniale per il ponte esistente, prevede anche il rilascio della concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Massimo Cirio, in base ai quali sono descritti gli interventi previsti sul Rio della Gera, soggetti al Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistenti in:

- demolizione dell'attraversamento attuale e delle difese spondali di stretta pertinenza e successiva realizzazione di un nuovo manufatto in CA di ridotto spessore e dimensioni compatibili con la sicurezza al transito (anche sotto l'aspetto idraulico), associata ad una sistemazione e protezione antiersiva del tratto d'alveo in corrispondenza del manufatto mediante la realizzazione di nuove protezioni spondali con rivestimento del fondo, con massi ciclopici di cava e terre rinforzate, per circa 20 m a monte e 30 m a valle del nuovo ponte;

La documentazione tecnica allegata all'istanza, è stata approvata con Deliberazione della Giunta

Comunale n. 58 del 30/08/2021 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

Con nota prot. n. 47637/A1816B del 12/10/2021 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

2. A seguito del sopralluogo, effettuato in data 22/10/2021 da parte del funzionario incaricato di questo Settore con il tecnico progettista, e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio della Gera.

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Si segnala peraltro che il progetto prevede il rifacimento di una condotta fognaria che attualmente risulta staffata al lato di valle del ponte esistente mentre in progetto è prevista con attraversamento in subalveo. Tale attraversamento risulta privo di concessione, pertanto l'ente proprietario dell'infrastruttura fognaria in esame dovrà provvedere a presentare regolare richiesta di concessione per l'occupazione dell'area demaniale, mentre i lavori di rifacimento, essendo compresi all'interno del progetto presentato, approvato con D.G.C. n. 58 del 30/08/2021, vengono autorizzati con la presente Determinazione Dirigenziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010;
- D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;

- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale a realizzare i lavori in oggetto, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione del ponte e di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - dall'esame della documentazione presentata risulta che il nuovo ponte è verificato per piene con Tr 200 anni, tuttavia per tali piene il franco del nuovo attraversamento in progetto risulta essere di soli 0,77 m. Pur tenendo conto che la ridotta larghezza del ponte consente di derogare ai franchi idraulici previsti per le opere più importanti, permangono situazioni di potenziale rischio per eventi meteorologici straordinari con tempi di ritorno di 200 anni pertanto, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 4 del PAI approvata con D.C.I. n. 2/1999 ed aggiornata con D.C.I. n. 10 del 5/04/2006, si ritiene necessario provvedere ai seguenti adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale (Ente proprietario del ponte):
 - misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso in corrispondenza del nuovo ponte);
 - misure gestionali, in corso di evento di piena, finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza delle opere e a salvaguardia della pubblica incolumità; a tal fine dovrà essere attivato un servizio di sorveglianza che garantisca, nel caso di allerta meteo che possa far supporre il verificarsi di eventi di piena straordinari, la sospensione immediata dell'agibilità del ponte, attraverso appositi dispositivi di chiusura;
 - posa di idonea cartellonistica di avvertimento della situazione di rischio che potrebbe verificarsi durante gli eventi meteorologici straordinari e di divieto di utilizzo della strada in tali circostanze;
 - inserimento nel Piano di Protezione Civile Comunale delle misure gestionali sopra descritte per il ponte in esame.
 - i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici)**

rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (**ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere**) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque **dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore;** in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
 - il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.
1. Di concedere al Comune di Pocapaglia, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale del Rio della Gera per il ponte di Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, per una superficie di circa 80 mq, come individuabile dagli elaborati tecnici allegati all'istanza;
 2. Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
 3. Di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la

costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNPO891

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria gratuita per l'occupazione di sedime demaniale con il ponte oggetto di interventi di rifacimento, in Strada Fey, fraz. Macellai, loc. Laggera, sul Rio della GERA, per una superficie demaniale occupata di circa 80 mq.

Richiedente: Amministrazione Comunale di Pocapaglia, con sede in Via Cavour, n. 4 - 12060 POCAPAGLIA (CN), (P.IVA -----) nella persona del Sig. nato il, in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Pocapaglia (CN).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria gratuita per l'occupazione di sedime demaniale con il ponte in loc. Laggera – Fraz. Macellai (*superficie a seguito degli interventi di rifacimento mq 80 circa*), sul Rio della Gera, in comune di Pocapaglia (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici il ponte sul Rio della Gera, in loc. Laggera – fraz. Macellai, che sarà oggetto degli interventi di rifacimento che determineranno la sua compatibilità con il deflusso

della portata duecentennale senza franco, potrà essere mantenuto secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare vistati dal Settore, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n./A1816B deldi autorizzazione idraulica, con particolare riferimento alle misure gestionali che l'Amministrazione Comunale dovrà attuare in linea con quanto previsto dalla Direttiva 4 del PAI (D.C.I. n. 2/1999 e n. 10 del 5/04/2006), ed all'approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove con scadenza al 31 dicembre 2040.**

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i., trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Cavour, n. 4 – 12060 - POCAPAGLIA (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)